

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2016

Attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. (16A08945)

(GU n.303 del 29-12-2016)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'obbligo alla certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti non obbligati all'emissione della fattura;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, con il quale e' stata conferita delega al Governo, alla lettera d), per introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione dei adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonche' adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilita' dei pagamenti, nonche', alla lettera g), per prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, che prevede, ai

fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2015 nonche' l'art. 3, comma 4, che prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dei termini e delle modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2015 e recante «Specifiche tecniche e modalita' operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, di attuazione del citato art. 9, comma 1, lettere d) e g), della legge n. 23 del 2014, recante disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1

Emissione del documento commerciale

1. I soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti alla certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che non sono esonerati dalla medesima per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali, e che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. Il documento commerciale e' emesso mediante gli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

3. Il documento commerciale e' emesso su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilita', gestione e conservazione nel tempo.

4. Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale puo' essere emesso in forma elettronica garantendone l'autenticita' e l'integrita'.

Art. 2

Caratteristiche del documento commerciale

1. Il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) data e ora di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- d) numero di partita IVA dell'emittente;
- e) ubicazione dell'esercizio;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione puo' essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- f) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Art. 3

Efficacia ai fini commerciali del documento commerciale

1. Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.

Art. 4

Caratteristiche del documento commerciale valido ai fini fiscali

1. Al fine di esplicitare gli effetti fiscali di cui all'art. 5, comma 1, il documento commerciale contiene, oltre alle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'acquirente.

2. L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali e' obbligatoria se e' richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Art. 5

Efficacia del documento commerciale valido ai fini fiscali

1. Il documento commerciale valido ai fini fiscali e' considerato idoneo ai seguenti fini:

- a) deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- b) deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) applicazione dell'art. 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Art. 6

Effetti in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate

per la dichiarazione dei redditi precompilata, il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di «documento fiscale» di cui all'art. 1, lettera m), del decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2015.

2. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di opposizione alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie.

Art. 7

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda